

Sistemi di allerta: 7 indicatori della crisi di impresa

di [Commercialista Telematico](#)

Pubblicato il 11 Gennaio 2020

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili ha presentato gli indici di allerta della crisi d'impresa. Vediamo quali sono e come funzionano praticamente.

Al Consiglio Nazionale viene attribuito un vero e proprio impegno dall'art. 13 comma 2 del Codice della Crisi e dell'insolvenza d'impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – Serie generale), il quale assegna al CNDCEC il compito di elaborare gli indicatori della crisi necessari al completamento dei sistemi di allerta, introdotti nell'ordinamento con la [legge delega \(19 ottobre 2017, n. 155\)](#).



Questi [indicatori](#) della crisi rappresentano uno dei tanti strumenti ed obblighi gravanti sugli organi di controllo.

Vediamoli analiticamente.

Sistemi di allerta: gli indicatori della crisi

1. Patrimonio netto negativo
2. DSCR previsionale a 6 mesi
- 3a. oneri finanziari su ricavi

3b. patrimonio netto su mezzi di terzi

3c. attivo a breve su passivo a breve

3d. cashflow su attivo

3e. debiti previdenziali e tributari su attivo

Mentre i primi due indicatori della crisi di impresa sono stati considerati validi per tutte le tipologie di attività, gli ulteriori cinque indici sono specifici per ciascun settore.

Patrimonio netto negativo

Tale indice è rilevabile direttamente dal dato del *“patrimonio netto”* (totale voce A, sezione “passivo” dello stato patrimoniale, art. 2424 codice civile), cui sottrarre i *“crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”* (voce A, stato patrimoniale attivo), eventuali dividendi deliberati non ancora contabilizzati.

Nel *“patrimonio netto”* non si tiene conto dell’eventuale *“Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”*, indipendentemente dal suo saldo, in linea con quanto disposto dall’art. 2426 c.c., comma 1, n. 11-bis.

Il Debt service coverage ratio (DSCR)

L'utilizzo del DSCR come indice è ammesso a condizione che gli organi di controllo non ritengano inaffidabili i dati assunti per il calcolo, secondo il proprio giudizio professionale, a partire dal budget di tesoreria usato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti.

Per il calcolo del DSCR possono essere alternativamente seguiti due approcci basati su budget di tesoreria.

v

1° approccio

Il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall'impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi.

Da tale budget si ricavano il numeratore e il denominatore dell'indice:

- al **denominatore** si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori).
Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi;
- al **numeratore** si sommano tutte le risorse disponibili per il suddetto servizio al debito, dati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti al denominatore.

2° approccio

Il calcolo è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi.

Numeratore

Al **numeratore**, costituito dai flussi al servizio del debito, vanno inseriti:

- a. i flussi operativi al servizio del debito.

Essi corrispondono al free cash flow from operations (FCFO) dei sei mesi successivi, determinato

sulla base dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa applicando il principio OIC 10 (§§ da 26 a 31), deducendo da essi i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (§§ da 32 a 37 dell'OIC 10).

A tal fine non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle lett. e) e f);

b. le disponibilità liquide iniziali;

c. le linee di credito disponibili che possono essere usate nell'orizzonte temporale di riferimento.

Con riferimento alle linee autoliquidanti esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono 'anticipabili'.

Denominatore

Il **denominatore** corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi.

Esso è costituito da:

- a. pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;
- b. debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi;
- c. debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia. Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei sei mesi.

Le linee di credito in scadenza nei sei mesi successivi, sono collocate al denominatore salvo che se ne ritenga ragionevole il rinnovo o il mantenimento.

La scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi.

Ai fini del calcolo del DSCR l'**orizzonte temporale** di sei mesi può essere ampliato alla durata residua dell'esercizio se superiore a sei mesi, se ciò rende più agevole ed affidabile il calcolo del DSCR. In ogni caso, numeratore e denominatore devono essere tra di loro confrontabili.

Vi è da considerare che ai fini del calcolo del numeratore del DSCR l'incasso dei crediti liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, diversa dagli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto, andrebbe portato in conto al momento alla scadenza prevista e, se scaduta, come pagamento a pronti.

Le procedure di costruzione ed utilizzo del modello quantitativo di previsione dei flussi dell'impresa devono essere controllabili e adeguate alla complessità ed alle dimensioni dell'impresa.

Sono normali gli scostamenti tra i dati stimati e quelli consuntivi; tale scostamento non è, di per sé, sintomatico di scarsa affidabilità della costruzione dei dati prognostici.

Gli indici di settore

Indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari sui ricavi)

L'indice di sostenibilità degli oneri finanziari (e l'indice di ritorno liquido dell'attivo) misurano la *"sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare"*, ritenuto specificamente significativo dalla norma.

Il primo dei due indicatori della crisi è costituito dal rapporto tra oneri finanziari e fatturato ed include:

- al numeratore, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art. 2425 c.c.;
- al denominatore, i ricavi netti, ovvero la voce A.1) Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 c.c.

Indice di ritorno liquido dell'attivo (cash flow su attivo)

È costituito dal rapporto tra il cash flow e il totale attivo ed include:

- al numeratore, il cash flow ottenuto come somma del risultato dell'esercizio e dei costi non monetari (ad esempio gli ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi), dal quale dedurre i ricavi non monetari (ad esempio rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate);
- al denominatore il totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

Indice di adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto su mezzi di terzi)

L'indice di adeguatezza patrimoniale è dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale debiti e corrisponde a quanto indicato dal legislatore all'art. 13, co. 1 [Codice della Crisi d'Impresa](#), è quindi costituito dal rapporto tra il patrimonio netto ed i debiti totali ed include:

- al numeratore, il patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo dell'art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati;
- al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell'art. 2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell'art. 2424 c.c.).

Indice di liquidità (attivo a breve su passivo a breve)

L'indice di liquidità confronta il passivo esigibile a breve con le attività parimenti realizzabili monetariamente a breve, è pertanto costituito dal rapporto tra il totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine ed include:

- al numeratore, l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.);
- al denominatore, Il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).

Indice di indebitamento previdenziale o tributario (debiti previdenziali e tributari su attivo)

L'indice di indebitamento previdenziale e tributario incorpora nel modello gli indicatori della crisi richiamati dall'art. 15 CCI.

È costituito dal rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell'attivo.

Esso include:

- al numeratore, l'Indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, l'Indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale (voce D.13 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo;
- al denominatore, l'attivo netto corrispondente al totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

Questi cinque indici hanno significato se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, ove isolatamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi.

La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede perciò il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici.

A cura di Commercialista Telematico

Sabato 11 gennaio 2020

Previene ed evita la crisi d'impresa con

[ALLERTA EASY](#)

[il tool in Excel per tenere sotto controllo gli indicatori di crisi](#)



? **verifica i 7 Indicatori di Allerta** della Crisi di impresa in modo tempestivo e periodico

? ottieni il giudizio sulla ragionevole presenza o assenza dello stato di crisi

?verifica il superamento delle soglie settoriali secondo i parametri CNDCEC

Facilissimo da usare, prevede l'inserimento dati di bilancio sia in modo libero che copiando il file Excel rilasciato dalla Camera di Commercio.

[APPROFONDISCI >>>](#)